

VERBALE DI ACCORDO

Addì 5 luglio 84 presso la Direzione Generale dell'ARPA Spa tra le
OO.SS. CCLC - CISC - JIC - FAIPA CIGAC
in persona dei signori Ricci - Troiani - Di Credico - Conzoli

e l'ARPA Spa rappresentata da Celi - Troiani

si conviene di apportare le seguenti modifiche all'accordi n. 2
del 18.12.85 in materia di fornitura di vestiario uniforme.

Art. 1

L'art. 2 dell'accordo n. 2/85 è così modificato:

Il vestiario uniforme obbligatorio per gli agenti di movimento,
conducenti di linea e bigliettai è così costituito:

a) n. 1 divisa invernale così composta:

- n. 1 giacca
- n. 3 pantaloni
- n. 5 camicie a manica lunga
- n. 1 gilet di lana di colore bleu
- n. 2 golf a manica lunga di colore bleu
- n. 3 cravatte

~~n. 1 berretto a richiesta~~

- n. 1 sciarpa di lana

b) n. 1 divisa estiva così composta

- n. 1 giacca
- n. 3 pantaloni
- n. 4 camicie mezza manica

Art. 2

L'art. 5 dell'accordo sopra citato viene così sostituito:

"Gli indumenti di cui ai precedenti articoli avranno la seguente
durata:

- 1 anno: tute da lavoro, sottotute invernali, scarpe e
stivaletti antinfortunistici, stivali di gomma, guanti
da lavoro;
- 3 anni: divisa invernale, divisa estiva;
- 4 anni: giacca a vento, giaccone;
- 4 anni: impermeabile, cappotto.

Detti termini decorrono dalla data ultima di consegna
dei capi.

Decorsi i periodi di cui al primo comma, gli agenti

Handwritten signatures and initials:
Troiani
Conzoli
Celi

Handwritten initials:
GALC

avranno diritto ad ottenere la consegna di nuovi capi di vestiario del medesimo genere e con le stesse modalità previste nel presente accordo."

Art. 3

L'art. 6 dell'accordo sopra citato viene sostituito dal seguente:
"Le spese relative alla fornitura delle divise estive ed invernali, del giaccone, dell'impermeabile, del cappotto e di tutti gli altri capi saranno a totale carico dell'azienda".

Art. 4

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° gennaio 1994.
Pertanto l'azienda provvederà ad integrare la dotazione della divisa invernale già consegnata secondo quanto previsto dal precedente art. 1 ed alla restituzione di eventuali addebiti operati per tale titolo. Resta ferma, in fase di prima applicazione, la fornitura in atto di n. 2 gilet e n. 1 golf.

Art. 5

Il presente accordo non modifica la normativa in atto per il personale di officina.

Handwritten signatures and text:
A. B. B.
P. B. B.
C. A. L. I. C. O.
C. A. L. I. C. O.